

ALLEGATO C AL N. 10.410 DI REPERTORIO E N. 7.606 DI RACCOLTA

STATUTO

ARTICOLO 1 - DENOMINAZIONE - SEDE

E' costituita un'associazione denominata

"Pro Loco Pieve Castionese".

L'Associazione ha sede in Belluno, Frazione Castion, Piazza Pian delle Feste.

Eventuali variazioni di sede non comportano variazione dello statuto.

L'Associazione ha carattere volontario, non persegue fini di lucro, svolge compiti di utilità pubblica e sociale.

La Pro Loco è un'organizzazione apartitica.

ARTICOLO 2 - COMPETENZA TERRITORIALE

Detta Associazione svolge la sua attività nella Pieve **Castionese** intesa come il territorio nel Comune di Belluno situato alla sinistra del fiume Piave.

ARTICOLO 3 - SCOPI

Gli scopi che l'Associazione si propone sono:

- a) riunire in Associazione tutti coloro che hanno interesse allo sviluppo turistico e culturale della località di giurisdizione;
- b) svolgere fattiva opera per organizzare **turisticamente** la località, proponendo alle Amministrazioni competenti il miglioramento estetico della zona e promuovendo le iniziative atte a tutelare, valorizzare e far conoscere i valori naturali, artistici e culturali del luogo e della zona;
- c) promuovere, coordinare e gestire le iniziative (convegni, gite, escursioni, spettacoli pubblici, festeggiamenti, manifestazioni culturali, sportive e ricreative, fiere e mostre, e servizi anche in modo continuativo, ecc.) che servano ad attirare ed a rendere più gradito il soggiorno dei turisti;
- d) realizzare iniziative rivolte a favorire la valorizzazione turistica, culturale e di salvaguardia del patrimonio storico, culturale, folcloristico, ambientale e dei prodotti tipici della località;
- e) favorire, attraverso la partecipazione popolare, il raggiungimento degli obiettivi associativi del turismo;
- f) sviluppare l'ospitalità e l'educazione turistica d'ambiente;
- g) stimolare il miglioramento delle infrastrutture e della ricettività alberghiera ed extra-alberghiera;
- h) occuparsi del regolare svolgimento dei servizi locali interessanti il turismo, svolgendo tutte quelle azioni atte a garantirne la più larga funzionalità;
- i) assistere gli organi competenti nella vigilanza sulla conduzione dei servizi pubblici e privati di interesse turistico, proponendo eventualmente le opportune modifiche;
- l) aprire e gestire un circolo per i propri associati;

- m) collaborare con i Comitati Regionale e Provinciale, quali organi rappresentativi delle Pro Loco e di collegamento con gli Enti Istituzionali;
- n) esercitare attività di promozione sociale;
- o) sottoscrivere convenzioni con Enti, associazioni e società nell'erogazione di servizi.

ARTICOLO 4 - PATRIMONIO

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- a) dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell'Associazione;
- b) dai fondi derivanti da eventuali eccedenze di bilancio. L'eventuale avanzo di gestione sarà in ogni caso reinvestito a favore di attività statutariamente previste;
- c) da donazioni, legati e lasciti.

ARTICOLO 5 - PROVENTI

I proventi con cui provvedere all'attività ed alla vita dell'Associazione sono costituiti:

- a) dalle quote associative nella misura fissata dal Consiglio di Amministrazione;
- b) dai redditi dei beni patrimoniali;
- c) dalle erogazioni e contributi di cittadini, enti (tra cui Regione, Provincia e Comune) ed associazioni;
- d) dai proventi di iniziative permanenti od occasionali.

Tali proventi non potranno, in nessun caso, essere divisi tra gli associati, neppure in forma indiretta.

ARTICOLO 6 - ASSOCIATI

Possono essere associati tutti i cittadini residenti, già residenti, domiciliati o che svolgono attività nel territorio comunale. Possono divenire associati anche i cittadini non residenti, comunque interessati all'attività della Pro Loco.

I membri dell'associazione si suddividono in:

- a) associati ordinari: sono tali coloro che versano la quota d'iscrizione come stabilita annualmente dal Consiglio;
- b) associati sostenitori: sono tali coloro che, oltre alla quota ordinaria, erogano contribuzioni straordinarie;
- c) associati onorari: sono tali coloro che sono dichiarati tali dall'Assemblea per aver erogato particolari benefici morali e materiali all'Associazione.

Tutti gli associati, ad esclusione di quelli onorari, sono tenuti al pagamento della quota associativa che verrà fissata di anno in anno dal Consiglio di Amministrazione.

Le quote versate non sono in alcun modo ripetibili, nè in caso di scioglimento del singolo rapporto associativo nè in caso di scioglimento dell'Associazione, nè sono trasmissibili.

Gli associati hanno parità di diritti, compreso quello di voto. Essi devono impegnarsi nell'interesse comune a contribuire al conseguimento delle finalità che l'Associazione si propone secondo le norme del presente

statuto, la cui osservanza è obbligatoria per gli associati. La partecipazione all'Associazione non può essere temporanea. La qualità di associato deve risultare da apposito registro tenuto a cura del Consiglio di Amministrazione.

Gli associati hanno diritto:

- a) alle pubblicazioni dell'Associazione;
- b) a frequentare i locali dell'Associazione;
- c) ad eventuali facilitazioni in occasione di manifestazioni promosse ed organizzate dall'Associazione;
- d) a prendere visione, presso la sede della Pro Loco, degli atti dell'Associazione e della relativa documentazione, previa richiesta scritta e motivata.

La qualità di associati, oltre che per morte o per recesso da notificarsi con lettera raccomandata al Consiglio di Amministrazione, si perde per esclusione deliberata dal Consiglio di Amministrazione in caso di:

- a) cessazione della partecipazione alla vita associativa, negligenza nell'esecuzione dei compiti affidati o mancato pagamento delle quote associative per oltre due anni;
- b) violazione delle norme etiche o statutarie;
- c) interdizione, inabilitazione o condanna del associato per reati comuni in genere, ad eccezione di quelli di natura colposa;
- d) condotta contraria alle leggi e all'ordine pubblico.

L'apertura di qualsiasi provvedimento per i casi contemplati deve essere comunicata all'interessato con lettera raccomandata.

L'associato colpito da provvedimento di esclusione ha diritto di ricorso al Collegio dei Probiviri entro 30 (trenta) giorni dall'avviso presentando contro-deduzioni.

La riammissione può essere richiesta solo dopo che siano venute a cessare le cause che l'hanno determinata.

ARTICOLO 7 - ORGANI

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea degli associati;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Presidente;
- d) il Collegio dei Revisori dei Conti;
- e) il Collegio dei Probiviri.

ARTICOLO 8 - ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI

L'Assemblea rappresenta l'universalità dei associati e le sue deliberazioni, prese in conformità della legge e del presente statuto, vincolano tutti gli associati, anche se assenti o dissenzienti.

L'Assemblea viene convocata presso la sede dell'Associazione o in un altro luogo, purchè in provincia di Belluno, dal Presidente dell'Associazione previa deliberazione del Consiglio che ne stabilisce la data, la sede, l'ora e l'ordine del giorno, con avviso che deve essere inviato nominalmente agli associati almeno otto giorni prima della

data fissata, trasmesso con affrancatura ordinaria, posta elettronica o con altro mezzo idoneo allo scopo.

L'avviso di convocazione fisserà anche la data per la seconda convocazione.

Hanno diritto di voto agli associati in regola con il versamento della quota di iscrizione all'anno in cui si effettuano le operazioni di voto.

Gli associati possono farsi rappresentare nell'Assemblea con delega scritta, delega che dovrà essere conservata dall'Associazione.

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.

La delega può essere conferita soltanto per singole assemblee, con effetto anche per le convocazioni successive.

Il rappresentante può farsi sostituire solo da chi sia espressamente indicato in delega.

La rappresentanza non può essere conferita né agli amministratori, né al Revisore né ai dipendenti dell'Associazione.

La stessa persona non può rappresentare in Assemblea più di due associati.

La partecipazione all'Assemblea potrà avvenire anche mediante videoconferenza con le modalità fissate da apposito regolamento approvato dall'Assemblea.

Nell'Assemblea ogni associato ha diritto ad un voto.

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta da un Presidente nominato dall'Assemblea all'inizio dei lavori ed è assistito dal Segretario.

Le votazioni delle Assemblee hanno luogo per acclamazione, per alzata di mano, oppure, se richiesto, a scrutinio segreto. Non sono ammessi voti per corrispondenza.

Delle riunioni delle Assemblee si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario.

Assemblea ordinaria

Sono di competenza dell'Assemblea ordinaria:

- a) l'approvazione dei bilanci e della programmazione annuale;
- b) la nomina del Consiglio d'Amministrazione, del Collegio dei Revisori dei Conti e del Collegio dei Probiviri;
- c) l'approvazione degli eventuali regolamenti di competenza dell'Assemblea.

L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno per le decisioni di sua competenza e, in particolare, per deliberare sul conto consuntivo dell'anno precedente, sulla formazione del bilancio preventivo, sul programma di attività e su eventuali proposte del Consiglio di Amministrazione o degli associati.

L'Assemblea, per l'approvazione dei bilanci, è convocata prima del termine previsto dagli organi competenti per la presentazione dei bilanci; le deliberazioni devono essere inviate agli Organi competenti per legge, nei termini dagli

stessi fissati.

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà degli aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei voti espressi, esclusi gli astenuti; in seconda convocazione, è validamente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei voti espressi, esclusi gli astenuti.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio ed in quelle che riguardano la loro responsabilità i consiglieri non hanno voto.

Assemblea straordinaria

Sono di competenza dell'Assemblea straordinaria:

- a) le modifiche statutarie;
- b) lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio.

L'Assemblea straordinaria è convocata:

- a) dal Presidente, quando ne ravvisi la necessità;
- b) su richiesta scritta di due terzi dei componenti del Consiglio di Amministrazione o di almeno un terzo degli associati.

L'Assemblea straordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà degli aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi dei voti espressi, esclusi gli astenuti; in seconda convocazione, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi dei voti espressi, esclusi gli astenuti.

ARTICOLO 9 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

L'Associazione è retta ed amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero dispari compreso tra un minimo di 9 (nove) ad un massimo di 27 (ventisette) membri - il numero esatto verrà determinato dall'Assemblea degli associati al momento della nomina - eletti tra gli associati, a votazione segreta, dall'Assemblea degli associati. Essi durano in carica 2 (due) anni e sono rieleggibili.

Al Consiglio di Amministrazione partecipano, con voto solo consultivo, due membri designati dal Consiglio Comunale di Belluno con voto limitato in modo che siano rappresentate anche le minoranze.

Il Consiglio elegge, tra i suoi membri, il Presidente ed un Vice-Presidente o più Vice-Presidenti che sostituiscono il Presidente in caso di assenza o impedimento; in caso di più Vice-Presidenti, le funzioni vicarie saranno esercitate in base all'anzianità di età dei Vice-Presidenti.

Il Consiglio, su proposta del Presidente, nomina il Segretario, con funzioni, eventualmente, anche di tesoriere,

che può essere scelto anche al di fuori dei membri del Consiglio; in questo ultimo caso al Segretario non spetta il diritto di voto.

Il Consiglio può nominare al suo interno un Comitato Esecutivo comprensivo del Presidente e del Segretario.

Il Consiglio può altresì istituire un Organo Consultivo denominato "Forum del Territorio" il cui funzionamento e composizione sarà stabilito in un apposito regolamento che dovrà essere approvato dal Consiglio.

Il rinnovo delle cariche sociali e del Consiglio di Amministrazione deve essere comunicato entro trenta giorni agli organi competenti per legge.

Il Consiglio si raduna, di norma, una volta al mese ed ogni qualvolta lo ritenga necessario il Presidente o dietro richiesta scritta di due terzi dei componenti del Consiglio.

Sono ammesse le riunioni in video conferenza con le modalità previste da apposito regolamento approvato dall'Assemblea.

Il Consiglio è convocato mediante lettera, fax, messaggio di posta elettronica o qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo spediti o inviati almeno sette giorni prima dell'adunanza; in caso di urgenza, il termine potrà essere ridotto ad un giorno.

L'avviso può essere anche consegnato a mano e controfirmato per ricevuta dal destinatario.

L'avviso deve contenere l'indicazione di data, ora, luogo della riunione e l'indicazione degli argomenti da trattare.

I Consiglieri che risultassero assenti per tre sedute consecutive, senza giustificazione motivata, sono dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio stesso.

In caso di vacanza, per qualsiasi motivo, di posti nel Consiglio, i Consiglieri mancanti saranno sostituiti, fino ad un numero massimo di un terzo dei membri eletti dall'Assemblea, con gli associati che, secondo i risultati delle elezioni, seguono immediatamente i membri eletti.

I Consiglieri così nominati restano in carica sino alla scadenza del Consiglio che li ha eletti.

La carica di Consigliere è gratuita, salvo eventuali rimborsi per le spese sostenute.

Le sedute del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vice-Presidente.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti, esclusi gli astenuti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunione.

Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, compresi fra gli altri quelli di:

a) assicurare il conseguimento degli scopi dell'Associazione;

- b) convocare le Assemblee;
- c) deliberare sull'ammissione di nuovi soci ed adottare i provvedimenti di esclusione;
- d) redigere l'eventuale bilancio di previsione con relativo programma d'azione, il conto consuntivo e la relazione sull'attività svolta;
- e) emanare regolamenti e norme per l'organizzazione ed il funzionamento dell'Associazione;
- f) acquistare ed alienare beni mobili e immobili; accettare eredità e legati; determinare l'impiego dei contributi, delle erogazioni e dei mezzi finanziari a disposizione dell'Associazione;
- g) stabilire l'ammontare delle quote associative per i singoli esercizi;
- h) sottoporre all'Assemblea, dopo appropriata disamina, proposte, segnalazioni, mozioni formulate dagli associati e le modifiche dello statuto;
- i) deliberare su qualsiasi questione che non sia dal presente statuto espressamente demandata all'Assemblea o ad altri organi;
- j) emanare i regolamenti di sua competenza tra cui quelli riguardanti l'utilizzo ed il noleggio delle attrezzature, erogazione dei servizi ed il noleggio degli spazi in gestione alla Pro Loco.

Le riunioni del Consiglio sono rese note al pubblico mediante l'affissione all'Albo della Pro Loco o del Comune dell'ordine del giorno e della data di convocazione.

Delle riunioni consiliari dovrà essere redatto apposito verbale firmato dal Presidente e dal Segretario.

ARTICOLO 10 - IL PRESIDENTE

Il Presidente è eletto dal Consiglio di Amministrazione tra i suoi membri, con votazione segreta.

Dura in carica 2 (due) anni ed è rieleggibile.

In caso di assenza o di legittimo impedimento sarà sostituito dal Vice-Presidente ed in mancanza di questi dal Consigliere più anziano di età.

Il Presidente ha la responsabilità dell'amministrazione dell'Associazione, in unione con gli altri membri del Consiglio, e la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio; convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione ed è assistito dal Segretario.

Il Presidente è direttamente responsabile, insieme al Segretario, della perfetta tenuta di tutti i documenti contabili ed amministrativi della Pro Loco.

Il Presidente, allo scadere del mandato, resta in carica per l'espletamento dell'ordinaria amministrazione fino alla nomina del nuovo Presidente.

ARTICOLO 11 - IL SEGRETARIO

Il Segretario viene nominato dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Presidente. Assiste il

Consiglio, redige i verbali delle riunioni del Consiglio e delle Assemblee degli associati, assicura l'esecuzione delle deliberazioni e provvede al normale funzionamento degli uffici.

Il Segretario è responsabile insieme al Presidente della tenuta degli atti e dei registri dai quali risulta la gestione contabile dell'Associazione.

Dura in carica 2 (due) anni, ma decade in caso di decadenza del Presidente.

ARTICOLO 12 - IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da un Presidente, da due membri effettivi nominati dall'Assemblea anche tra persone non associate.

Al Collegio dei Revisori spetta il compito di controllare la gestione contabile dell'Associazione e di effettuare, in qualsiasi momento, gli accertamenti di cassa; redigere collegialmente la relazione sui bilanci preventivo e consuntivo da presentare all'Assemblea.

La carica di revisore è inconciliabile con quella di Consigliere, ha la durata di 2 (due) esercizi ed è rinnovabile anche più volte.

In caso di decesso, incapacità, impedimento o dimissioni di uno dei membri, si procede con la sostituzione nominando il primo revisore non eletto, che scadrà insieme con quelli in carica all'atto della sua nomina.

I Revisori dei conti partecipano all'Assemblea che approva il bilancio e possono, su loro richiesta, assistere, con voto consultivo, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

ARTICOLO 13 - COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri eletti dall'Assemblea tra gli associati. Il Collegio nomina tra i suoi membri il Presidente.

I membri del Collegio restano in carica 2 (due) anni e sono rieleggibili.

In caso di decesso, incapacità, impedimento o dimissioni di uno dei membri, si procede con la sostituzione nominando il primo probiviro non eletto, che scadrà insieme con quelli in carica all'atto della sua nomina.

Il Collegio dei Probiviri ha il compito di:

- a) vigilare e controllare che siano osservate le norme statutarie;
- b) decidere sui ricorsi contro i provvedimenti di esclusione degli associati e per la riammissione degli stessi e sulle controversie sottoposte al suo giudizio.

ARTICOLO 13 BIS - COMMISSARIO STRAORDINARIO

L'Associazione può richiedere il proprio commissariamento:

- a) con richiesta di almeno la metà più uno dei membri del Consiglio d'Amministrazione;
- b) con richiesta di almeno la metà più uno degli associati;

c) in caso di inattività del Consiglio d'Amministrazione per più di sei mesi.

Il Commissario viene nominato dal Comitato Regionale U.N.P.L.I e deve entro sei mesi indire l'Assemblea per la rielezione del Consiglio di Amministrazione.

ARTICOLO 14 - ESERCIZI SOCIALI E UTILI

L'esercizio sociale si chiude al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

E' vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge.

ARTICOLO 15 - TUTELA

L'atto costitutivo, lo statuto associativo e le eventuali modifiche, l'atto di scioglimento, le risultanze contabili e la relazione annuale sull'attività, approvati dall'Assemblea, vanno inviati agli organi competenti per legge.

ARTICOLO 16 - PERSONALE DIPENDENTE

L'Associazione, ove si renda necessario ed il suo bilancio lo consenta, può assumere personale dipendente, mediante deliberazione del Consiglio che fissa la natura dell'incarico, la sua durata e la retribuzione, in osservanza delle normative vigenti in materia di personale.

ARTICOLO 17 - PRESIDENTE ONORARIO

Il Presidente Onorario è nominato dall'Assemblea degli associati, su proposta del Consiglio, per eccezionali meriti acquisiti in attività svolte a favore della Pro Loco.

Al Presidente Onorario possono essere affidati dal Consiglio di Amministrazione incarichi di rappresentanza e di eventuali contatti con gli altri Enti.

Il Presidente Onorario partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione con voto consultivo.

ARTICOLO 18 - CONSORZI

L'Associazione, al fine di assicurare il più completo conseguimento dei compiti statutari, può consorzarsi con altre Pro Loco della zona.

Il Consorzio ha lo scopo altresì di favorire la collaborazione fra Pro Loco di una zona omogenea, nonché di promuovere iniziative e di coordinare e propagandare le attività nelle località ove operano le Pro Loco aderenti.

ARTICOLO 19 - RAPPRESENTANZA REGIONALE

L'Associazione può aderire all'Organo Associativo Regionale delle Pro Loco Venete (UNPLI), con diritto di partecipare all'attività ed alle nomine dello stesso. Con l'adesione a tale organo riconosce tutta la normativa degli Statuti Regionale e Provinciale dell'UNPLI.

ARTICOLO 20 - SCIoglIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE

L'Assemblea straordinaria delibera lo scioglimento dell'Associazione con il voto favorevole di almeno i 3/4

(tre quarti) degli associati.

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 21 del Codice Civile, dall'Assemblea, la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori e delibererà in ordine alla devoluzione del patrimonio.

In tal caso dopo che si sarà provveduto al saldo di tutte le pendenze passive, il patrimonio residuo dovrà essere devoluto a fini di utilità sociale.

ARTICOLO 21 - VARIE

Per tutto ciò che non è espressamente contemplato nel presente statuto, si rinvia alle norme statutarie dell'UNPLI, alle leggi in vigore riguardanti le Pro Loco ed alle norme del Codice Civile.

Tutte le cariche all'interno dell'Associazione sono gratuite. Possono essere riconosciuti i rimborsi delle spese effettivamente sostenute e documentate.

F.to Maurizio Fontanelle

F.to STEFANO STIVANELLO

=====